



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 727

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Regolamento contenente "Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg. (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID- 19), concernente il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro."

Il giorno **29 Maggio 2020** ad ore **11:13** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore espone quanto segue.

A seguito della pandemia da COVID-19, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della pandemia da COVID-19, sono stati adottati a livello statale una serie di decreti-legge, DPCM e ordinanze che recano per l'intero territorio nazionale misure stringenti di contenimento e di limitazione degli spostamenti delle persone fisiche. A questi atti sono seguite specifiche ordinanze e disposizioni anche a livello provinciale.

L'emergenza epidemiologica e il prolungato lockdown stanno gravando in maniera generalizzata su tutte le attività produttive del territorio nazionale, portando in breve tempo nelle condizioni di un'eccezionale e drammatica esposizione finanziaria.

Le misure di contrasto e contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 hanno comportato rilevanti impatti negativi anche sugli appalti pubblici a seguito della sospensione dell'esecuzione dei contratti, in osservanza dei provvedimenti emergenziali, determinando un'oggettiva crisi di liquidità delle imprese, con ricadute economiche pesanti sui dipendenti e sull'intera filiera dei subappaltatori e dei fornitori.

Anche la graduale ripresa delle attività produttive, disposta dal DPCM del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio 2020 comporta, per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli operatori economici, ulteriori costi indotti, dovendo avvenire nell'assoluto rispetto dei protocolli di regolamentazione delle misure di sicurezza anti-contagio sottoscritti tra le diverse organizzazioni datoriali e sindacali, che prevedono l'aggiornamento dei piani di sicurezza e coordinamento nei cantieri e la dotazione degli specifici presidi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. A questo riguardo si ricordano in particolare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e il Protocollo OO.DD. e OO.SS. del Settore Edile del 24 marzo 2020. A questo riguardo, è evidente soprattutto nei cantieri già avviati durante il periodo emergenziale, la sopravvenienza di maggiori costi a carico degli operatori economici, dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali in cantiere a seguito della pandemia in atto.

L'art. 26 comma 5 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art.1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. Si tratta dei costi diretti della sicurezza, stimati dall'amministrazione aggiudicatrice e relativi alla specificità del singolo cantiere, che il legislatore ha inteso sottrarre alla competizione del mercato allo scopo di garantire in cantiere il massimo grado di protezione possibile, in conformità ai principi fondamentali del nostro ordinamento.

Il successivo comma 6 dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. La disposizione si riferisce agli oneri

aziendali della sicurezza, attinenti all'esercizio dell'attività svolta dall'operatore economico e relativi sia alle misure per la gestione del rischio del medesimo operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 e art. 9 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.).

A questo riguardo, con l'art. 58 della legge provinciale del 13 maggio 2020, n. 3 (entrata in vigore il 14 maggio 2020) è stato introdotto l'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L'articolo 7 ter stabilisce che nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dall'amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tali costi si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19 e sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali.

Appare ora opportuno introdurre disposizioni attuative del citato art. 7 ter, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale n. 2 del 2020, al fine di definire chiaramente le tipologie degli oneri della sicurezza ammessi al riconoscimento dell'amministrazione aggiudicatrice, alla luce delle disposizioni specifiche in materia di sicurezza recate dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ricomprendendo anche gli oneri aziendali della sicurezza.

Nello specifico, occorre tenere conto, quale conseguenza diretta delle diverse modalità esecutive che devono essere messe in pratica in attuazione dei Protocolli citati, della rimodulazione, anche nell'ambito della singola lavorazione di cantiere, delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo l'attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove e diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori. Quanto sopra sia per i cantieri attualmente aperti, sia per quelli sospesi che saranno riaperti sia per quelli consegnati durante la fase di emergenza Covid-19.

Nei contratti di servizi e forniture, la prevedibile rimodulazione delle procedure lavorative e gestionali a seguito dell'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, potrebbe portare all'eventuale adozione di una modifica contrattuale. In tale occasione, il direttore dell'esecuzione può proporre al responsabile del procedimento l'aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali previste nel contratto originario, connesso ai maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali a seguito della pandemia in atto.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, così come modificata dalla legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;

- visti gli articoli 53 e 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige);
- tenuto conto del parere rilasciato dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 27 maggio 2020;
- tenuto conto del parere rilasciato dalla competente Commissione Permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento in data 28 maggio 2020;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare il Regolamento allegato contenente “Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg. (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19), concernente il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia ad emanare con proprio decreto le disposizioni regolamentari di cui al precedente punto 1) da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 12:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 ALLEGATO - Regolamento

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

REGOLAMENTO  
concernente

“Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg. (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19), concernente il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.”

Art.1

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 5 bis

*Costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro*

1. Per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori, servizi e forniture, possono essere ammessi, nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i costi della sicurezza conseguenti all'applicazione delle predette misure individuati mediante specifico computo, nonché i costi aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento.

2. I costi aziendali per la sicurezza sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza.”